



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali -
Unità centrale di crisi

Registro - Classif:

Trasmissione elettronica

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari
Regioni e Province Autonome

IIZZS

Comando Carabinieri per la tutela della
salute - NAS

Organizzazioni di categoria del settore
avicolo

e, p.c. IZS delle Venezie sede del Centro di
referenza nazionale per l'influenza
aviaria presso

Commissione Europea - DG SANTE
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

MiPAAF

SEGGEN

UFF. VIII DGSAF

FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

LORO SEDI

**Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8. Dispositivo dirigenziale recante ulteriori
misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria.**



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R.8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive ediffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio delle Regioni Lombardia e Veneto a seguito di conferma della positività al virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in allevamenti di tacchini da carne e galline ovaiole siti nelle Province di Mantova e Verona, aree ad elevata densità avicola, a far data 20 luglio 2017 con la conferma di 5 focolai di malattia;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola, possibili rischi per la salute umana e onerosi impegni economici a livello nazionale e di Unione Europea;

CONSIDERATO indispensabile riattivare le misure di controllo e di biosicurezza già adottate con dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 1941 del 26 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'istituzione di una zona ulteriore di restrizione (ZUR) attorno alle zone di protezione e sorveglianza già definite attorno ai focolai confermati e sopra menzionati;

RITENUTO pertanto ricorrere all'applicazione di quanto previsto all'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 9/2010 con particolare riferimento al controllo delle movimentazioni di

animali vivi e prodotti, al monitoraggio straordinario degli allevamenti ricadenti nella ZUR e limitare l'accasamento di talune tipologie di pollame ritenute a rischio;

CONSIDERATO che le misure, a carattere contingibile e urgente, adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche evidenziata dalle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

DISPONE

Articolo 1

Istituzione di un'ulteriore zona di restrizione (ZUR)

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del D.Lgs. 9 del 25 gennaio 2010, è istituita una zona di ulteriore restrizione (di seguito ZUR) che ricomprende il territorio dei comuni di cui all'allegato I al presente provvedimento.

2. Il Servizio veterinario dell'ASL, in questa zona, garantisce l'applicazione, nelle aziende avicole a carattere commerciale, delle misure di seguito elencate:

- a. censimento del pollame negli allevamenti industriali;
- b. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi devono essere confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.
- c. è vietato l'accasamento dei tacchini da carne negli allevamenti ricadenti all'interno del territorio dei comuni di cui all'allegato I (ZUR);
- d. è possibile movimentare i volatili dagli allevamenti della ZUR alle seguenti condizioni:
 - l'invio dei tacchini da carne agli impianti di macellazione è consentito previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico. Gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, effettuato con le modalità riportate nell'Allegato III al presente provvedimento, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 48 ore precedenti il primo carico. Per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi effettuati nella giornata del venerdì precedente;
 - è possibile movimentare galline ovaiole destinate a un impianto di macellazione, previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico, a condizione che gli animali siano sottoposti, con esito favorevole, al prelievo nelle 72 ore precedenti il primo carico per la ricerca dell'antigene virale, con le modalità riportate nell'Allegato III al presente provvedimento;
 - è possibile movimentare animali vivi, previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico, a condizione che gli animali siano sottoposti, con esito favorevole, al prelievo nelle 72 ore precedenti il primo carico per la ricerca dell'antigene virale, con le modalità riportate nell'Allegato III al presente provvedimento;
 - è possibile inviare agli impianti di macellazione volatili di specie e tipologie produttive diverse rispetto a quelle di cui ai precedenti trattini, previa visita clinica effettuata nelle 48 ore precedenti il primo carico.
- e. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto; deve inoltre essere garantita la regolare applicazione di quanto previsto all'Allegato II al presente provvedimento;

- f. l'uscita dall'azienda di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame ("mangime"), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività ("concime"), liquami, stame usato o altro materiale suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria è consentita esclusivamente previa applicazione di appropriate misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria;
- g. devono essere predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

Articolo 2

Ulteriori controlli sugli allevamenti situati nella ZUR e nelle Regioni a rischio

1. Negli allevamenti di galline ovaiole e di pollastre per la produzione di uova da consumo situati nella ZUR, il Servizio veterinario dell'ASL, dovrà garantire il prelievo di almeno 5 volatili morti, a cadenza settimanale, per la ricerca del virus dell'influenza aviaria.
2. Negli allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo, situati nelle Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto, ad esclusione di quanto già previsto per gli allevamenti lombardi e veneti ricadenti nella ZUR, il Servizio veterinario dell'ASL, dovrà garantire il prelievo di almeno 5 volatili morti, ogni 21 giorni per la ricerca del virus dell'influenza aviaria.
3. A livello nazionale negli allevamenti di galline ovaiole e di pollastre per la produzione di uova da consumo appartenenti alla filiera al momento interessata dalle positività, il Servizio veterinario dell'ASL, dovrà garantire il prelievo di almeno 5 volatili morti, nei prossimi dieci giorni, per la ricerca del virus dell'influenza aviaria.
4. A livello nazionale e per tutte le specie avicole, i proprietari e i detentori degli animali devono prontamente segnalare all'Autorità competente gli aumenti della mortalità e qualsiasi variazione della produzione, in particolare per quanto riguarda i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova.

Articolo 3

Effettuazione dei prelievi

1. In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti avicoli, i Servizi veterinari delle ASL potranno avvalersi dell'aiuto dei Veterinari delle filiere i quali, nei casi ritenuti opportuni, potranno operare sotto la loro supervisione per l'effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal presente provvedimento.

Articolo 4

Separazione funzionale

1. Le Filiere avicole operanti sul territorio delle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le regioni.

Articolo 5

Misure di biosicurezza

1. Ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali. In particolare le regioni, nelle aree a rischio di introduzione dei virus influenzali, devono applicare le misure di controllo previste dalla sopra

citata ordinanza e vietare le pratiche di allevamento nelle aziende a carattere industriale considerate a rischio ai sensi della stessa ordinanza.

2. Oltre alle misure di cui al precedente comma, nella ZUR di cui all'articolo 1, devono essere applicate le seguenti ulteriori misure:

a. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'impiego di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario della ASL competente sull'allevamento;

b. il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'utilizzo di squadre esterne potrà avvenire solo a condizione che l'allevatore garantisca che tutto il personale venga individuato singolarmente e correttamente registrato.

3. Sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame nel territorio dei comuni ricompresi nella ZUR di cui all'articolo 1.

Articolo 6

Durata delle misure e disposizioni transitorie

1. Il presente Dispositivo resta in vigore fino al 20 settembre 2017 a far data dalla sua emanazione.

2. Il presente Dispositivo può essere modificato qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno reso necessaria l'adozione.

Roma, 28 luglio 2017


IL DIRETTORE GENERALE
*F.to Dott. Silvio Borrello**

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:
Dott. Pierdavide Lecchini
Dott.ssa Olivia Bessi

Allegato I

Zona di Ulteriore Restrizione



Regione Veneto

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CODICE ISTAT	NOTE
Veneto	Vicenza	Asigliano Veneto	024010	
Veneto	Verona	Albaredo d'Adige	023002	
Veneto	Verona	Angiari	023003	
Veneto	Padova	Casale di Scodosia	028027	
Veneto	Padova	Montagnana	028056	
Veneto	Padova	Urbana	028095	
Veneto	Padova	Merlara	028053	
Veneto	Padova	Castelbaldo	028029	
Veneto	Vicenza	Orgiano	024075	
Veneto	Vicenza	Pojana Maggiore	024079	
Veneto	Vicenza	Alonte	024003	
Veneto	Verona	Arcole	023004	
Veneto	Verona	Belfiore	023007	
Veneto	Verona	Bevilacqua	023008	
Veneto	Verona	Bonavigo	023009	

Veneto	Verona	Boschi Sant'Anna	023010	
Veneto	Verona	Bovolone	023012	
Veneto	Verona	Buttapietra	023016	
Veneto	Verona	Caldiero	023017	sotto autostrada A4
Veneto	Verona	Casaleone	023019	
Veneto	Verona	Castagnaro	023020	
Veneto	Verona	Castel d'Azzano	023021	
Veneto	Verona	Castelnuovo del Garda	023022	sotto autostrada A4
Veneto	Verona	Cerea	023025	
Veneto	Verona	Cologna Veneta	023027	
Veneto	Verona	Colognola ai Colli	023028	sotto autostrada A4
Veneto	Verona	Concamarise	023029	
Veneto	Verona	Erbè	023032	
Veneto	Verona	Gazzo Veronese	023037	
Veneto	Verona	Isola della Scala	023040	
Veneto	Verona	Isola Rizza	023041	
Veneto	Verona	Lavagno	023042	sotto autostrada A4
Veneto	Verona	Legnago	023044	
Veneto	Verona	Minerbe	023048	
Veneto	Verona	Monteforte d'Alpone	023050	sotto autostrada A4
Veneto	Verona	Mozzecane	023051	
Veneto	Verona	Nogara	023053	
Veneto	Verona	Nogarole Rocca	023054	
Veneto	Verona	Oppeano	023055	
Veneto	Verona	Palù	023056	
Veneto	Verona	Peschiera del Garda	023059	sotto autostrada A4
Veneto	Verona	Povegliano Veronese	023060	
Veneto	Verona	Pressana	023061	
Veneto	Verona	Ronco all'Adige	023064	
Veneto	Verona	Roverchiara	023065	
Veneto	Verona	Roveredo di Guà	023066	
Veneto	Verona	Salizzole	023068	
Veneto	Verona	San Bonifacio	023069	sotto autostrada A4
Veneto	Verona	San Giovanni Lupatoto	023071	sotto autostrada A4
Veneto	Verona	San Martino Buon Albergo	023073	sotto autostrada A4
Veneto	Verona	San Pietro di Morubio	023075	
Veneto	Verona	Sanguinetto	023072	
Veneto	Verona	Soave	023081	sotto autostrada A4
Veneto	Verona	Sommacampagna	023082	sotto autostrada A4
Veneto	Verona	Sona	023083	sotto autostrada A4
Veneto	Rovigo	Melara	029032	
Veneto	Rovigo	Bergantino	029006	
Veneto	Rovigo	Castelnuovo Bariano	029013	
Veneto	Verona	Sorgà	023084	
Veneto	Verona	Terrazzo	023085	
Veneto	Verona	Trevenzuolo	023088	
Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	023089	

Veneto	Verona	Verona	023091	sotto autostrada A4
Veneto	Vicenza	Lonigo	024052	
Veneto	Verona	Veronella	023092	
Veneto	Verona	Vigasio	023094	
Veneto	Verona	Villa Bartolomea	023095	
Veneto	Verona	Villafranca di Verona	023096	
Veneto	Verona	Zevio	023097	
Veneto	Verona	Zimella	023098	

Regione Lombardia

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CODICE ISTAT	NOTE
Lombardia	Brescia	Isorella	017086	
Lombardia	Brescia	Acquafredda	017001	
Lombardia	Brescia	Desenzano del Garda	017067	sotto autostrada A4
Lombardia	Brescia	Lonato del Garda	017092	sotto autostrada A4
Lombardia	Mantova	Roncoferraro	020052	
Lombardia	Mantova	San Benedetto Po	020055	
Lombardia	Mantova	Marmirolo	020033	
Lombardia	Mantova	Quistello	020047	
Lombardia	Mantova	Canneto sull'Oglio	020008	
Lombardia	Mantova	Rodigo	020051	
Lombardia	Mantova	Acquanegra sul Chiese	020001	
Lombardia	Mantova	Asola	020002	
Lombardia	Mantova	Curtatone	020021	
Lombardia	Mantova	Revere	020049	
Lombardia	Mantova	Suzzara	020065	
Lombardia	Mantova	Porto Mantovano	020045	
Lombardia	Mantova	Marcaria	020031	
Lombardia	Mantova	Mariana Mantovana	020032	
Lombardia	Mantova	Moglia	020035	
Lombardia	Mantova	Goito	020026	
Lombardia	Mantova	Gonzaga	020027	
Lombardia	Mantova	Schivenoglia	020060	
Lombardia	Mantova	San Giovanni del Dosso	020058	
Lombardia	Mantova	San Giorgio di Mantova	020057	
Lombardia	Mantova	Volta Mantovana	020070	
Lombardia	Mantova	Villimpenta	020068	
Lombardia	Mantova	Villa Poma	020067	
Lombardia	Brescia	Calcinato	017032	sotto autostrada A4
Lombardia	Mantova	Solferino	020063	
Lombardia	Brescia	Montichiari	017113	
Lombardia	Mantova	Bigarello	020004	
Lombardia	Mantova	Carbonara di Po	020009	
Lombardia	Mantova	Cavriana	020018	

Lombardia	Mantova	Redonesco	020048	
Lombardia	Mantova	Poggio Rusco	020042	
Lombardia	Mantova	Ponti sul Mincio	020044	
Lombardia	Mantova	Piubega	020041	
Lombardia	Mantova	Pegognaga	020039	
Lombardia	Mantova	Pieve di Coriano	020040	
Lombardia	Mantova	Ostiglia	020038	
Lombardia	Mantova	Motteggiana	020037	
Lombardia	Mantova	Monzambano	020036	
Lombardia	Mantova	Medole	020034	
Lombardia	Mantova	Magnacavallo	020029	
Lombardia	Mantova	Guidizzolo	020028	
Lombardia	Mantova	Gazoldo degli Ippoliti	020024	
Lombardia	Mantova	Ceresara	020019	
Lombardia	Mantova	Castiglione delle Stiviere	020017	
Lombardia	Mantova	Castel Goffredo	020015	
Lombardia	Mantova	Castel d'Ario	020014	
Lombardia	Mantova	San Giacomo delle Segnate	020056	
Lombardia	Mantova	Castelbelforte	020013	
Lombardia	Mantova	Casalromano	020012	
Lombardia	Mantova	Casaloldo	020011	
Lombardia	Mantova	Roverbella	020053	
Lombardia	Mantova	Casalmoro	020010	
Lombardia	Brescia	Remedello	017160	
Lombardia	Brescia	Pozzolengo	017151	sotto autostrada A4
Lombardia	Brescia	Visano	017203	
Lombardia	Brescia	Carpinedolo	017039	
Lombardia	Brescia	Calvisano	017034	
Lombardia	Mantova	Mantova	020030	
Lombardia	Mantova	Borgo Virgilio	020071	
Lombardia	Mantova	Castellucchio	020016	
Lombardia	Mantova	Borgofranco sul Po	020006	
Lombardia	Mantova	Serravalle a Po	020062	
Lombardia	Mantova	Sustinate	020064	
Lombardia	Mantova	Quingentole	020046	
Lombardia	Mantova	Bagnolo San Vito	020003	
Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica	020061	
Lombardia	Mantova	Bozzolo	020007	
Lombardia	Mantova	San Martino dall'Argine	020059	
Lombardia	Mantova	Commessaggio	020020	
Lombardia	Mantova	Viadana	020066	
Lombardia	Mantova	Rivarolo Mantovano	020050	
Lombardia	Mantova	Pomponesco	020043	
Lombardia	Mantova	Gazzuolo	020025	
Lombardia	Mantova	Dosolo	020022	
Lombardia	Mantova	Sabbioneta	020054	

Allegato II

Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti

Trasporto

1. I trasporti degli animali vivi dovranno essere effettuati posizionando reti *antipiume* o idonei mezzi di contenimento sugli automezzi.
2. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere lavati e disinfettati accuratamente.
3. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere lavati e disinfettati.
4. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "AUTOMEZZO DISINFETTATO".

Carico

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
3. Le Ditte, interessate dalla presente procedura, devono informare i Servizi veterinari competenti per territorio in merito al percorso che intendono effettuare.

Allegato III

Set di campioni standard per i test di laboratorio

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

TACCHINI DA CARNE OVAIOLE E POLLASTRE PER LA PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 60 campioni per allevamento. I tamponi, per quanto possibile, dovranno essere effettuati su animali morti o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.
- ii. Il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: una volta separata la testa alla base del collo, si dovrà inserire il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Trasporto dei campioni

È necessaria una cura particolare per quanto concerne la conservazione e il trasporto dei campioni al laboratorio dove verranno analizzati.

I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario.